



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

**Nona sezione civile**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| - dr. Francesco Notaro      | - Presidente -                  |
| - dr.ssa Natalia Ceccarelli | - Consigliere -                 |
| - dr. Sandro Figliozzi      | - Giudice Ausiliario relatore - |

ha deliberato di emettere la presente

**S E N T E N Z A**

nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 9925/2016 pubblicata il 07/11/2019, resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio civile R.G. n° 7217/17, iscritto al **n.1352/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi**, rimesso in decisione all'udienza del 18.11.25 e pendente

**TRA**

*Part* **CP\_1** in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F./P.IVA **P.IVA\_1** rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Lucci, **CodiceFiscale\_1**, in virtù di separata procura alle liti, PEC: **Email\_1**

**APPELLANTE-**

**E**

**Controparte\_2** in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F./P.IVA:

*P.IVA\_2* rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sepe, C.F. *C.F.\_2*

[...] , in virtù di procura alle liti conferita con atto separato, PEC: [...]

*Email\_2*

-APPELLATO -

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

1. TE. *CP\_1* con atto di citazione notificato il 28.4.2020 proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale partenopeo si dichiarava incompetente in favore del Collegio Arbitrale, compensando le spese di lite tra le parti, nel giudizio promosso dal *Controparte\_2* nei confronti dell'attuale appellante avente ad oggetto il contratto di appalto tra le parti perfezionato il 10/01/2014 e successive integrazioni.
2. L'eccezione di incompetenza era proposta da <sup>Pa</sup> *CP\_1* perché l'art 40 del contratto tra le parti intercorso prevedeva obbligatoriamente il tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Napoli, secondo il Regolamento in vigore al momento della proposizione della domanda e poi, in caso di mancata risoluzione della controversia entro 60 giorni, l'avvio della procedura arbitrale.
3. L'attore replicava che detta previsione contrattuale era inoperante perché disapplicata dalla stessa <sup>Pa</sup> Vin. *CP\_1* che aveva promosso diversi contenziosi giudiziali.
4. Il Giudice accoglieva l'eccezione di incompetenza non ritenendo che il mancato ricorso al Collegio Arbitrale in altri giudizi comportasse una rinuncia alla validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 40 del contratto. Dichiarava la compensazione delle spese di lite perché "nonostante la condotta della parte convenuta non integri una rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, contenuta nel contratto di appalto, deve tuttavia osservarsi che la stessa possa giustificare la compensazione delle spese di lite

tra le parti, apparendo plausibile che parte attrice abbia potuto fare affidamento sulla volontà contraria di controparte ad avvalersi della clausola arbitrale.”

5. Con il gravame <sup>Part</sup> CP\_1 concludeva per la riforma del governo delle spese di lite disposto in primo grado non sussistendo alcuna delle ragioni giustificative della compensazione elencate dall'art. 92 c.p.c. L'attore non aveva neppure aderito all'eccezione ed aveva chiesto la revoca/modifica dell'ordinanza che rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Così concludeva: *“Piaccia all’On.le Giudice di Appello adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare Controparte\_2 I pagamento delle spese e compensi di difesa del primo grado del giudizio, giusta parcella già depositata in primo grado pari ad €. 17.799,70, oltre accessori, o quell’altro importo che dovesse apparire di giustizia; Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi. “*

6. Controparte\_2 replicava eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello oltre che l'infondatezza. Ripercorreva le modifiche legislative che interessavano l'art. 92 c.p.c. e l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 77 del 2018, affermava come le ipotesi di compensazione non fossero tassative rimettendo al giudice di graduare, caso per caso, la ricorribilità dei presupposti per la compensazione. Richiamava il principio di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c., precisando che quando la questione di giurisdizione è proposta dalla stessa parte che ha adito un giudice e ne ha successivamente contestato la giurisdizione in base all'interesse che deriva dalla soccombenza nel merito, il giudice può condannare tale parte alla refusione delle spese del giudizio di impugnazione anche se la stessa sia risultata vincitrice in punto di giurisdizione, potendo ravvisarsi in simile comportamento la violazione del dovere di lealtà e probità (sempre: Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 marzo 2011, n. 7097).

Allegava come *Parte\_2* avesse depositato ricorso per decreto ingiuntivo in danno di *Controparte\_2* per il mancato pagamento della fattura n. 26/2016 del 31/05/2016 per l'importo di €. 27.000,00 riferita ad opere di scavo e demolizioni presso il cantiere in Napoli alla Via Pallonetto a Santa Chiara eseguite giusta contratto di appalto del 10/01/2014 e che l'opposizione proposta da *Controparte\_2* era ancora in corso.

*Parte\_2* proponeva ricorso di fallimento innanzi al Tribunale di Napoli, VII sez. civ., N. 762/2017 per il mancato rilascio delle ritenute a garanzia in relazione al medesimo contratto e che l'eccezione di incompetenza era proposta a *Controparte\_2* el giudizio di accertamento negativo del credito promosso per contestare il ricorso di fallimento.

Allegava quindi la violazione dei più elementari principi di buona fede che devono animare i rapporti tra le parti costituite in giudizio ed i loro difensori, ponendo in essere l'appellante quella condotta che la Cassazione stigmatizza come "pentimento secundum eventum litis". Affermava che la proposizione del giudizio costituiva "l'unico motivo per contrastare il temerario ricorso di fallimento, poi rigettato" perché i tempi necessari per la composizione del Collegio Arbitrale avrebbero comportato che la Centro Decumani si sarebbe trovata priva di idonea difesa in sede prefallimentare".

Il giudice, con la motivazione esplicitata in sentenza, faceva quindi proprio il ragionamento esposto dal *Controparte\_2*

Sottolineava come *Parte\_2* non avesse riassunto il giudizio innanzi alla Camera Arbitrale chiedendo eventualmente l'applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché lo scopo eminentemente speculativo dell'appello, volto a conseguire esclusivamente una condanna alle spese di giudizio.

Concludeva per sentir: "*Rigettare l'appello per tutti i motivi meglio argomentati sub I), II), III) e IV), che abbiansi qui per ripetuti e trascritti, con la conferma della sentenza n. 9925/2019 del 07/11/2019.*

- In applicazione del principio di soccombenza, condannare la *Parte\_2* alle spese del presente grado di giudizio; “

7. All'udienza del 18.11.25 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ordinari per il deposito delle difese finali.

### **Motivi della decisione**

8. Le ragioni della compensazione delle spese di lite esposte nella parte motiva della sentenza di primo grado non sono condivise dalla Corte. Seppur i comportamenti in precedenza tenuti da Te. Vin. *CP\_1* avrebbero potuto effettivamente ingenerare la convinzione della sussistenza della volontà contraria di controparte ad avvalersi della clausola arbitrale, collide con il supposto affidamento sia la mancata adesione all'eccezione all'esito della sua proposizione ma anche la motivazione allegata da *Parte\_3* [...] per la promozione del giudizio, indicata nella necessità di un accertamento negativo del credito con ragioni di urgenza incompatibili con il ricorso al Collegio Arbitrale, non nell'affidamento dell'inefficacia della clausola arbitrale. Le ragioni di deroga all'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza non possono quindi essere individuate in quelle esposte nella sentenza di primo grado e la Corte deve verificare l'eventuale sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, da intendersi secondo il dettato della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 che rileva l'irragionevolezza della rigidità della previsione dell'art.92 c.p.c., post ultima riforma, anche sottolineando la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe nella loro rilevanza a quelle dettate dal codice. L'analogia ben può essere rintracciata nel mutamento in corso di causa del “quadro di riferimento della controversia” o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurisprudenza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione. Per la Corte Costituzione

la rigidità del codice avrebbe violato i principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) “perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”. Il giudice deve quindi poter apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che si caratterizzano per gravi ed eccezionali e le due ipotesi previste dalla riforma di cui all’art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno valore paradigmatico.

Tanto precisato, la Corte, neppure applicando i criteri più elastici dettati dalla Corte Costituzionale rileva la possibilità di procedere alla compensazione delle spese di lite. Ritiene ostativa sia l’aver adito il giudice ordinario nella consapevolezza della necessità di agire con l’arbitrato, del tutto rispettabile in termini di necessità processuale ma comunque confinata tra le valutazioni di opportunità proprie della parte processuale, ma anche la mancata adesione all’eccezione di incompetenza proposta che comportava un’ingiustificata prosecuzione del contenzioso contraria alla ratio legislativa all’origine della riforma dell’art. 92 c.p.c. finalizzata alla riduzione delle ipotesi di compensazione delle spese in caso di giudizi non fondati.

Le spese di lite andavano quindi riconosciute e la Corte le quantifica, in accoglimento dell’appello, per il primo grado, con riferimento allo scaglione di importo indeterminabile con complessità bassa. Detto scaglione è quello adottato per la quantificazione delle spese perché le domande formulate dall’attore erano aperte, rimesse alla determinazione del giudice, con aggiunta di accessori. Per il secondo grado il valore di riferimento è invece costituito dall’importo in contestazione, quello preteso per spese legali del grado precedente, quantificato dall’appellante in €. 17.700,00. Le fasi del giudizio sono

---

poi liquidate applicando i minimi tariffari in considerazione dell'unica non complessa questione sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi, con riduzione al 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014 della fase di trattazione in appello per la mancanza di istruttoria.

**P. Q. M.**

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da <sup>Pa</sup> Vin. S.r.l. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli n. 9925/2016 pubblicata il 07/11/2019, in accoglimento dell'appello e parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna <sup>CP\_3</sup> [...] al pagamento in favore di <sup>Parte\_2</sup> delle spese di lite del primo grado del giudizio che liquida in €.3.809,00 per compensi oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge e di quelle d'appello liquidate in €.2.260,60 per compensi, €. 382,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge. Distrae dette spese in favore dell'avv. Lucci Matteo, dichiaratosi antistatario.

Così deciso il 02.3.2026

Il Giudice Ausiliario estensore

dr. Sandro Figliozzi

Il Presidente

dr.Francesco Notaro